**C12208 - AXPO ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI BP ENERGY EUROPE**
*Provvedimento n. 27487*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2018;

SENTITO il Relatore dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la comunicazione della società Axpo Italia S.p.A., pervenuta il 30 novembre 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

## I. LE PARTI

**1.** Axpo Italia S.p.A. (di seguito, "Axpo") è una società appartenente all'omonimo gruppo svizzero, attiva a livello nazionale nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, delle certificazioni ambientali e quote emissione; in particolare Axpo svolge attività di *trading* di energia elettrica e gas, vendita di energia elettrica e gas alle PMI e famiglie, gestione del portafoglio di clienti industriali, approvvigionamento energetico e *asset optimization* di produttori di energia.
Il capitale di Axpo è detenuto interamente da Axpo International SA, a sua volta controllata da Axpo Solutions AG, controllata da Axpo Holding AG, che è a capo dell'omonimo gruppo industriale svizzero, il cui capitale è detenuto da una serie di Cantoni svizzeri.
Nel 2017, il fatturato consolidato del gruppo Axpo è stato pari a circa 3,5 miliardi di euro, di cui circa 2,2 miliardi di euro derivanti da vendite realizzate in Italia.

**2.** Il ramo d'azienda di BP Energy Europe (di seguito, "Ramo di BP") opera nella vendita di gas naturale all'ingrosso e al dettaglio a clienti che superano i 200.000 mc, e nell'acquisto di energia elettrica all'ingrosso e di vendita di energia elettrica a un cliente *corporate.*
Il Ramo di BP è parte di BP Energy Europe Ltd..
Nel 2017 il Ramo di BP oggetto dell'acquisizione ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa *[100-495]*[1] milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

**3.** La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione da parte di Axpo Italia S.p.A. del ramo d'azienda di BP Energy Europe attivo nella vendita di gas naturale all'ingrosso e al dettaglio a clienti che superano i 200.000 mc e nell'acquisto e commercializzazione di energia elettrica.
**4.** L'esecuzione dell'Operazione è sospensivamente condizionata al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali la notifica della medesima all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
**5.** L'Operazione è accompagnata da un patto di non concorrenza in base al quale la società cedente si impegna a non svolgere attività di *marketing* per un periodo di quattro mesi nei confronti dei clienti gas grossisti parte dei contratti relativi al ramo d'azienda ceduto e per un periodo di dodici mesi nei confronti dei clienti gas industriali del ramo d'azienda.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

**6.** L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di una parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.
**7.** Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza si può configurare come una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione[2].

---

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).]*

**IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

***I mercati rilevanti***

**8.** In considerazione dell'articolazione dell'operazione in esame, rilevano per la valutazione della medesima i seguenti mercati: mercato dell'approvvigionamento e vendita all'ingrosso di gas naturale (*M01*); mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni con consumi superiori a 200.000 mc di gas/anno (*M02*); mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici allacciati in media e alta tensione (*M03*).

**Gas naturale**

*Approvvigionamento e vendita all'ingrosso di gas naturale - M01*

**9.** Il mercato all'ingrosso del gas naturale ha dimensione nazionale e consiste nell'attività svolta dagli operatori che acquistano il gas da fornitori nazionali o esteri, i quali possono destinarli, a loro volta, sia alla vendita all'ingrosso sia alla vendita al dettaglio ai clienti finali, nonché all'autoconsumo[3].

*Vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medie-grandi dimensioni - M02*

**10.** L'attività di vendita al dettaglio di gas naturale consiste nella fornitura e la consegna di gas ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas. Nella prassi dell'Autorità, in questa attività si distinguono diversi mercati rilevanti in base alle categorie di clienti servite. In particolare, il mercato interessato dalla presente operazione è quello della vendita di gas naturale a clienti finali industriali di medie o grandi dimensioni, con consumi superiori a 200.000 mc/anno, che ha dimensione nazionale.

**Energia elettrica**

*Vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti allacciati in media e alta tensione - M03*

**13.** L'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica sul libero mercato consiste nella commercializzazione, fornitura e consegna dell'energia ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione. Anche questa attività si articola, nella prassi dell'Autorità, in diversi mercati sulla base delle diverse categorie di clienti finali rifornite. In particolare, la presente operazione interessa la vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in media e alta tensione (grandi clienti industriali e commerciali), che è da ritenersi di dimensione nazionale – *M03*.

***Effetti dell'operazione***

**15.** A valle dell'Operazione, Axpo andrà a detenere delle quote sui mercati interessati, tutti di dimensioni nazionali, poco significative e comunque solo marginalmente incrementate ad esito dell'Operazione medesima.
**16.** In particolare, per quel che concerne il mercato dell'approvvigionamento e vendita all'ingrosso di gas naturale (*M01*), a seguito dell'operazione Axpo andrà a detenere una quota inferiore al *[1-5*].
**17.** Nel mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medie e grandi dimensioni con consumi superiori a 200.000 mc/anno – *M02* – l'incremento di quota ottenuto da Axpo a seguito dell'operazione è pressoché nullo e comporterà il raggiungimento di una quota complessiva a livello nazionale pari al *[5-10*].
**18.** Anche per quanto riguarda il mercato nazionale della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in media e alta tensione - *M03* - l'operazione comporta effetti di assoluta irrilevanza, poiché il Ramo d'azienda di BP ha concluso un unico contratto di somministrazione di energia con un cliente allacciato in media tensione.
**19.** Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'Operazione sui mercati rilevanti della commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e gas naturale appaiono marginali.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza può essere considerato accessorio alla presente operazione nei soli limiti temporali sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

---

[3] *[Cfr. ex multis AGCM C12130 – GREEN NETWORK/ENERGRID-TRADEINV GAS & ENERGY-ENERGIA E TERRITORIO, in Boll. n. 48/17.]*

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*
*Gabriella Muscolo*